



## COMUNE DI ORSOGNA

### BANDO GENERALE DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN VIA ORTONESE, VIA RAFFAELE PAOLUCCI E VIA RAFFAELE LANCIANO

**INDETTO** ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge Regionale n. 96/1996 e successive modifiche ed integrazioni per le assegnazioni, in locazione semplice, degli alloggi di Edilizia residenziale Pubblica che si renderanno disponibili nell'ambito del Comune di Orsogna.

Ai sensi dell'art.15 della L.R. 96/96, modificato ed integrato dall'art. 2 – comma 24 – della L.R. n.16/2006, la Regione, anche su proposta dei Comuni interessati, può riservare “un'aliquota non superiore al 30% degli alloggi, da assegnare annualmente per ciascun ambito territoriale, per far fronte a specifiche documentate situazioni di emergenza abitativa, quali pubbliche calamità, sfratti, sistemazione di profughi, trasferimento di appartamenti alle forze dell'ordine, od a gravi particolari esigenze individuate dai Comuni”.

Le domande di partecipazione al Bandi di Concorso, redatte su apposito modulo da ritirarsi presso l'ufficio protocollo e l'ufficio tecnico del Comune in via Roma, nr. 1, nei giorni feriali, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, devono essere acquisite dal Comune – Ufficio Protocollo in via Roma 1° Piano, entro 60 gg dalla data della pubblicazione del presente Bando e cioè entro il **21 aprile 2016**

Per i lavoratori emigrati residenti nell'area europea il termine è prorogato di 60 gg.

Per i lavoratori emigrati residenti nell'area extraeuropea il termine è prorogato di 90 gg.

Sono esclusi dal concorso i concorrenti che abbiano spedito o presentato la domanda dopo la data di scadenza del termine fissato.

Per le domande trasmesse a mezzo Raccomandata A.R., fa fede la data del timbro postale.

#### REQUISITI PER L'ACCESSO ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

A norma dell'art. 2 della Legge Regionale 25/10/1996 n. 96 modificato con Legge regionale 10 Luglio 1998 n. 56, i requisiti per la partecipazione al bando Generale per l'assegnazione sono i seguenti:

a) – **cittadinanza italiana;**

a1) cittadinanza di uno Stato aderente all'Unione Europea(D. Lgs. 6/2/2007 n. 30);

a2) cittadinanza di uno Stato non aderente all'Unione Europea (ai sensi dell'art. 27 della L.

30/07/2002 n. 189, gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto ad accedere, in condizione di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica....);

b) – **residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Orsogna,**

salvo per i lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali, siti nel comune di Orsogna oppure di lavoratori emigrati all'estero per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale; si intende per attività lavorativa quella principale dalla quale si ricava il maggior cospicuo di reddito;

c) – **non titolarità di diritti di proprietà**, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito territoriale cui si riferisce il Bando generale. E' adeguato l'alloggio che si trovi almeno nelle condizioni di manutenzione indicate nella lett. b) dell'art. 23 della L. 392/78 e la cui superficie utile, determinata ai sensi della L. 392/78 art. 13, sia non inferiore ai 45 mq per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone, non inferiore a 60 mq per 3 o 4 persone, non inferiore a 95 mq per 6 persone ed oltre; nel caso di proprietà di più alloggi o porzioni di alloggi si considera adeguato ai bisogni del nucleo familiare la superficie utile abitativa complessiva degli alloggi stessi che superi un terzo gli standards abitativi determinati con le modalità di cui al presente punto c);

d) – **non titolarità di diritti** di cui al precedente punto c) su uno o più alloggi, ubicati in qualsiasi località compreso il Comune al cui ambito territoriale si riferisce il Bando, il cui valore complessivo, determinato ai sensi della L. n. 392 del 27/07/1978, sia almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato, con condizioni abitative medie nell'ambito territoriale cui si riferisce il Bando Generale . Il valore locativo medio è determinato sulla base delle modalità stabilite dalla già citata L. 96/96, modificata con L.R. n.56 del 10/07/1998;

e) – **assenza di precedenti assegnazioni** in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato od altro Ente Pubblico, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento dei danni. Si considera assegnato in proprietà l'alloggio concesso in locazione con patto di futura vendita;

f) – **possesso di un reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite vigente al momento della scadenza del bando di Concorso Generale** determinato ai sensi dell'art. 21 della L. 457/78 e successive modifiche ed integrazioni. Tale reddito, riferito alla famiglia tipo di 2 (due) componenti è pari ad Euro **15.853,63**. Per nuclei familiari i cui componenti sono superiori a 2 (due), il reddito complessivo annuo del nucleo familiare medesimo è ridotto di Euro 516,45 per ogni altro componente oltre i 2 (due), sino ad un massimo di Euro 3.098,74; la presente disposizione non si applica per i figli a carico in quanto per questi analoga riduzione è già prevista dalla normativa richiamata, senza limiti numerici. Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi fiscalmente imponibili di tutti i componenti del nucleo stesso quali risultano dall'ultima dichiarazione dei redditi di tutti i componenti medesimi. Nel computo del reddito imponibile sono escluse le indennità *una tantum* percepite a titolo di risarcimento per danni fisici, nonché le indennità di accompagnamento per i portatori di handicap;

g) – **non aver ceduto in tutto o in parte**, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;

h) – **di essere in regola** con il pagamento delle tasse comunali, così come indicato nella delibera di Giunta Comunale nr. 106 del 10/10/2014, esecutiva ai sensi di legge.

### **AVVERTENZE**

– Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente *more uxorio*, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al 3° grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del Bando di Concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Possono altresì essere componenti del nucleo familiare anche le persone non legate da vincolo di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e formativa del nucleo familiare, essere stata instaurata da almeno 2 (due) anni dalla data del Bando di Concorso ed essere comprovata esclusivamente da certificazioni anagrafiche.

– I requisiti devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente alle lettere c), d), e), g), da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del Bando di Concorso, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza di rapporto. Il requisito di cui alla lett. f) deve permanere alla data di assegnazione con riferimento al limite vigente.

## **DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA**

- 1 - Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;
  - Cittadinanza di altro Stato, titolarità di permesso di soggiorno, iscrizione nelle liste di collocamento o svolgimento di regolare attività di lavoro subordinato o autonomo;
- 2 - Certificato di residenza:
  - i cittadini non residenti nel Comune di Orsogna devono presentare:
  - a) dichiarazione del datore di lavoro indicante il comune di lavoro, SE LAVORATORE DIPENDENTE;
  - b) attestato della Camera di Commercio indicante il Comune di lavoro, SE LAVORATORE AUTONOMO;
  - c) dichiarazione consolare attestante la condizione di emigrato e la scelta dell'ambito territoriale di partecipazione al concorso SE EMIGRATI;
- 3 - Certificato di Stato di Famiglia con l'indicazione della data da cui il nucleo familiare abita nell'alloggio attualmente occupato;
- 4 - Dichiarazione di atto notorio di tutti i componenti del nucleo familiare attestante il reddito percepito nell'anno **2015** (emolumenti, pensioni, sussidi a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quell'esentasse). Tali dichiarazioni dovranno essere accompagnate per i lavoratori dipendenti dal Mod. 101 rilasciati dai rispettivi datori di lavoro, per pensionati dai certificati di pensione e per i lavoratori autonomi da copia autenticata del Mod. Unico. Per tutti i membri del nucleo familiare non occupati, idonea certificazione attestante lo stato di non occupazione.
- 5 - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del concorrente attestante il possesso di tutti i componenti il nucleo familiare dei requisiti di cui ai punti c), d), g) del presente Bando di concorso. Analoghe dichiarazioni devono essere rese dai membri maggiorenni del nucleo familiare anagraficamente conviventi. Le dichiarazioni concernenti l'assenza delle condizioni ostative di cui alle lettere c) e d) del presente Bando di Concorso devono essere corredate, ove occorra, da idonea documentazione occorrente per la determinazione del valore locativo dell'immobile o degli immobili. Ai sensi del D.P.R. 445/2000, i documenti di cui ai punti 1,2,3,4, e 5 possono essere sostituiti dall'autocertificazione, corredata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento valido. Alla domanda dovranno, inoltre, esser allegati anche tutti quei documenti atti a comprovare la necessità di ottenere l'assegnazione di un alloggio e più precisamente:
- 6 - per i richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare, DA ALMENO DUE ANNI ALLA DATA DEL PRESENTE BANDO, in baracca, soffitta, bassi e simili, centro di raccolta, dormitorio pubblico o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o in altri locali impropriamente adibiti all'abitazione e privi di servizi regolamentari:
  - certificato dell'A.S.L. competente per il Comune indicante la descrizione particolareggiata e le condizioni dell'immobile in atto occupato dal richiedente. La condizione del biennio di permanenza non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente e da provvedimento esecutivo di sfratto;
- 7 - per i richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare DA ALMENO DUE ANNI ALLA DATA DEL PRESENTE BANDO, con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due persone, che utilizzano gli stessi servizi;
  - Certificato di Stato di famiglia, rilasciato dal Comune, dei nuclei familiari coabitanti, con l'indicazione della data di inizio dell'occupazione dell'attuale alloggio;
- 8 - per i richiedenti che abitano col proprio nucleo familiare DA ALMENO UN ANNO ALLA DATA DEL PRESENTE BANDO, in alloggio sovraffollato:

→ Certificato dell'A.S.L. competente per il Comune indicante la descrizione particolareggiata dei vani dell'alloggio in atto occupato dal richiedente;

- 9 - per i richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare DA ALMENO UN ANNO ALLA DATA DEL PRESENTE BANDO, in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o che presenti umidità permanente dovuta a capillarità o igroscopicità, ineliminabili con normali interventi di manutenzione:

→ Certificato dell'A.S.L. competente per il comune indicante la descrizione particolareggiata e le condizioni dell'immobile in atto occupato dal richiedente;

- 10 - per i richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare, alla data del presente Bando, in alloggio che deve essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto che non sia limitato per inadempimento contrattuale (morosità), di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, nonché di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio:

→ copia del provvedimento di rilascio con precisa indicazione dei motivi di intimazione;

- 11 - per i richiedenti facenti parte di famiglia con anzianità di formazione non superiore a 2 (due) anni dalla data della domanda: → Certificato di matrimonio;

- 12 - per i richiedenti nel nucleo familiare sono presenti portatori di handicap gravi:

→ Certificato dell'A.S.L. competente per il Comune attestante il riconoscimento della condizione da parte della Commissione sanitaria, ai sensi della L. 104/92, punto 2 dell'art. 4;

- 13 - per i richiedenti profughi:

→ Certificato attestante l'appartenenza a tale categoria, rilasciato dall'Autorità competente;

- 14 - per i richiedenti facenti parte di nuclei familiari che rientrano in Italia per stabilirvi la loro residenza (emigrati rientrati, congiuntamente al nucleo familiare, da non oltre un anno alla data di pubblicazione del presente Bando):

→ Certificato di Stato di Famiglia con l'indicazione della data di rientro in Italia.

**I DOCUMENTI DEVONO ESSERE PRODOTTI IN CARTA LIBERA ED IN DATA NON ANTERIORE A QUELLA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO E CONTESTALMENTE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.**

**LE DICHIARAZIONI MENDACI SONO PUNITE AI SENSI DELLA LEGGE PENALE. FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA RICORSI IN OPPOSIZIONE**

Le domande pervenute nei termini, saranno istruite dal comune, ai sensi del 1° comma dell'art. 6 della L.R. 96/96, che provvede all'attribuzione in via provvisoria dei punteggi, sulla base della documentazione presentata e delle situazioni dichiarate dall'interessato nel modulo di domanda.

Le domande, con punteggi a ciascuno attribuiti, con la relativa documentazione, saranno trasmesse, ai sensi dell'art.6 della L.R. n. 96 del 25/10/1996, all'apposita Commissione di cui all'art. 7 della citata L.R. 96/96 e modificata dalla Legge Regionale n. 56 del 10/07/1998.

La suddetta Commissione, in base agli elementi risultanti dalle domande e dai documenti relativi, procederà alla redazione della Graduatoria Provvisoria che sarà pubblicata entro 15 giorni dalla sua formazione, nell'Albo Pretorio del comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, oltre che nei modi previsti dall'art.3 della L.R. 96/96; ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della Graduatoria e della posizione conseguita a mezzo Raccomandata Postale di Stato.

Contro la Graduatoria Provvisoria di assegnazione, compilata dalla Commissione, gli interessati entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del comune – per i lavoratori emigrati all'estero dalla ricezione della comunicazione – possono inoltrare opposizione in carta legale alla Commissione stessa, che provvederà sulla base dei documenti già acquisiti o allegati al ricorso entro 30 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle opposizioni.

Esaurito l'esame delle opposizioni, la Commissione formulerà la Graduatoria Definitiva previa effettuazione in forma pubblica da parte del Presidente della Commissione stessa, dei sorteggi tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio, fatto salvo il disposto dell'art.8 della L.R. 96/96.

Gli alloggi collocati al piano terreno, nonché gli alloggi inseriti in edifici realizzati con abbattimento delle barriere architettoniche, ai sensi del D.P.R. n. 384 del 27/04/1978, saranno assegnati in via prioritaria ai nuclei familiari con presenza di portatori di handicap certificati da parte della commissione medica di cui all'art.1 della L.R. n.295/96.

Si considera portatore di handicap, riconosciuto tale con le modalità previste dall'art.4 della L. 104/92, colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio o di emarginazione.

La Graduatoria definitiva di cui sopra conserverà la sua efficacia dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per 2 (due) anni e comunque sino a che non sarà modificata per effetto degli aggiornamenti che saranno eseguiti in base a successivi Bandi, aperti sia ai nuovi aspiranti, sia a coloro che intendono modificare la loro collocazione in Graduatoria.

**I CONCORRENTI COLLOCATI IN GRADUATORIA SONO TENUTI A CONFERMARE A PENA DI CANCELLAZIONE DALLA STESSA, OGNI 4 (QUATTRO) ANNI, LA DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DICHIARANDO LA PERMANENZA DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONI. LE DOMANDE INOLTRATE PRECEDENTEMENTE AL PRESENTE CONCORSO SONO DESTITUITE DI OGNI VALIDITA.**

L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto in base alla Graduatoria è effettuata dal Comune territorialmente competente ai sensi dell'art.13 della L.R. 96/96.

## **PUNTEGGI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE**

Le graduatorie di assegnazione sono formate sulla base di punteggi e di criteri di priorità. I punteggi sono attribuiti in dipendenza delle condizioni soggettive ed oggettive del concorrente e del suo nucleo familiare.

La prima fase di selezione delle domande comporta l'attribuzione dei seguenti punteggi:

a) **Condizioni soggettive:**

**Limite Reddito Convenzionale nucleo familiare per l'accesso di € 15.853,63**

a1) reddito pro-capite del nucleo familiare determinato con le modalità di cui all'art. 2 – lett. f) della L.R. 96/96:

- pari al corrispondente valore di pensione minima INPS per persona: PUNTI 2
- superiore al corrispondente valore di pensione minima INPS per persona: PUNTI 1

a2) richiedenti con il nucleo familiare composto da:

- n. 3 unità: PUNTI 1
- n. 4 unità: PUNTI 2
- n. 5 unità: PUNTI 3
- oltre n. 6 unità: PUNTI 4

a3.1) richiedenti che abbiano superato il 70° anno di età alla data della presentazione della domanda:

PUNTI 2;

a3.2) richiedenti che abbiano superato il 70° anno di età alla data della presentazione della domanda a condizione che vivano soli o in coppia:

PUNTI 3;

- a4) famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda e famiglie la cui costituzione è prevista entro un anno:

PUNTI 1;

- a5) presenza di portatori di handicap gravi nel nucleo familiare, da certificare ai sensi della L. 104/92:

PUNTI 2;

- a6) nuclei familiari che rientrano in Italia per stabilirvi la loro residenza (emigrati rientrati da non oltre un anno alla data della pubblicazione del bando o che rientrino entro un anno alla data stessa, profughi):

PUNTI 1.

**I PUNTEGGI a3) ed a4) NON SONO CUMULABILI CON IL PUNTEGGIO PREVISTO AL PUNTO a6).**

**NON POSSONO IN OGNI CASO ESSERE ATTRIBUITI PIU' DI 5 PUNTI PER IL COMPLESSO DELLE CONDIZIONI SOGGETTIVE.**

- b) **Condizioni oggettive:**

- b1) situazioni di grave disagio abitativo accertate da parte dell'autorità competente ed esistenti da almeno due anni alla data del bando dovute a:

- b1.1) abitazione in baracche, soffitte, bassi e simili, centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o in altri locali impropriamente adibiti all'abitazione e privi di servizi propri regolamentari:

PUNTI 2

(per attribuzione del punteggio, dovrà essere allegato alla domanda, il certificato di rilascio dalla ASL territorialmente competente, indicante la descrizione particolareggiata e le condizioni dell'immobile occupato dal richiedente).

- b1.2) coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto di almeno due unità (perché si possa dar luogo all'attribuzione del relativo punteggio occorre che i nuclei familiari utilizzano gli stessi servizi):

PUNTI 2;

- b.2) situazione di disagio abitativo da almeno un anno:

- b.2.1) abitazione in alloggio sovraffollato: - da due a tre persone a vano utile: PUNTI 1  
- oltre 3 persone a vano utile: PUNTI 2

(Il punteggio è subordinato alla presenza del certificato rilasciato dalla ASL, territorialmente competente, nel quale siano descritte, in modo dettagliato, le condizioni dell'immobile occupato dal richiedente).

- b3) abitazione, da almeno un anno, in alloggio ant igienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o che presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità ineliminabili con normali interventi manutentivi, da certificarsi dall'Autorità competente:

PUNTI 2

(Il concorrente dovrà allegare certificato rilasciato dalla ASL territorialmente competente,, nel quale siano descritte, in modo dettagliato, le condizioni dell'immobile occupato dal richiedente).

- b4) richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento

esecutivo di sfratto che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero nonché di provvedimento di collocazione a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio:

PUNTI 4 (allegare copia del provvedimento).

- **LE CONDIZIONI PREVISTE NELLA CATEGORIA b1) NON SONO CUMULABILI FRA LORO E CON QUELLE PREVISTE NELLE CATEGORIE b2) e b3);**
- **LE CONDIZIONI DELLA CATEGORIA b2) SONO CUMULABILI CON QUELLE DELLA CATEGORIA b3);**
- **LA CONDIZIONE b4) NON E' CUMULABILE CON LE ALTRE CONDIZIONI OGGETTIVE.**

**NON POSSONO IN OGNI CASO ESSERE ATTRIBUITI PIU' DI 9 PUNTI PER IL COMPLESSO DELLE CONDIZIONI OGGETTIVE.**

### **FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA**

La Commissione formula la Graduatoria Provvisoria entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dal ricevimento degli atti e dei documenti del concorso, ai sensi dell'art.9 della L.R. 96/96.

Entro 15 (quindici) giorni dalla sua formulazione, la Graduatoria Provvisoria è pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di Orsogna per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria e della posizione conseguita a mezzo di Raccomandata A/R.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione della Graduatoria Provvisoria nell'Albo Pretorio e, per i lavoratori emigrati all'estero della ricezione della comunicazione di cui al comma precedente, gli interessati possono presentare opposizione in carta legale alla Commissione che provvede, sulla base di documenti già acquisiti o allegati al ricorso, al riesame della domanda e all'attribuzione del relativo punteggio entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle opposizioni.

Esaurito l'esame delle opposizioni, la Commissione formula la Graduatoria Definitiva previa effettuazione dei sorteggi tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.

Il sorteggio è effettuato dal Presidente della Commissione in forma pubblica.

La Graduatoria è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e costituisce provvedimento definitivo.

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tale effetti, conserva la sua efficacia per anni due e, comunque, fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti dalla Legge.

La Graduatoria Definitiva è valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, come definiti dall'art. 1 della L.R. 25/10/1996, n.96.

### **CANONE DI LOCAZIONE**

Il canone di locazione degli alloggi è determinato ai sensi del Titolo III, art. 25 L.R. 96/96 e successive modifiche ed integrazioni, e tiene conto dei caratteri oggettivi degli alloggi e del reddito complessivi del nucleo familiare degli assegnatari.

Per quanto non previsto nel presente Bando si fa espresso riferimento alla L.R. 96/96 e successive modifiche ed integrazioni con L.R. n. 56 del 10/07/1998.

L'aspirante assegnatario può ottenere ogni ulteriore informazione utile circa il presente Bando presso L'Ufficio Tecnico del Comune dalle ore 10:00 alle ore 13:00 dei giorni feriali - Tel. 0871.869765

Orsogna, .....

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Geom.Giulio Saraceni)**

